

CAMERA DEI DEPUTATI N. 749

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Nuove norme in materia di reclutamento degli insegnanti
e istituzione dell'ordine dei docenti

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni la situazione professionale dei docenti nella scuola è diventata insostenibile. Ovunque si riesce a discorrere con un insegnante, gli aggettivi ricorrenti nella conversazione sono: « sconfortato », « demotivato », « deluso », « non considerato ».

In realtà questa situazione non si è venuta a creare per caso, ma è frutto di un disegno politico ben preciso che, dalla metà degli anni settanta ad oggi, è stato perseguito per abbattere i cosiddetti « privilegi » dei docenti e livellare tutti sullo stesso piano, annientando tutto quello che in un insegnante è fondamentale perché svolga al meglio il proprio lavoro.

Sto parlando della creatività, della libertà d'insegnamento, della possibilità di mettere a frutto le proprie conoscenze culturali e didattiche, dell'incentivo ad insegnanti col massimo scrupolo che proviene dalla considerazione delle famiglie e dei superiori e, perché negarlo, anche da una retribuzione adeguata.

Invece, in venti anni di egualitarismo, si è distrutto il rapporto costruttivo che vi era tra le famiglie e i docenti e si è limitata la libertà d'insegnamento.

Riguardo, poi, alla considerazione della professionalità del docente, si deve tener conto che vi sono pochi impieghi che vengono investiti dalla società di tanta responsabilità e competenza.

Ogni anno il taglio della spesa pubblica si abbatte sempre di più anche sulla scuola e nessuno ritiene di dover operare al fine di adeguare gli stipendi dei docenti alla loro professionalità.

Anche l'aggiornamento è diventato una farsa, valida solo ad arricchire gli inutili Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), creati quali comodi rifugi clientelari della politica consociativa e aventi spesso il fine di scardinare dall'interno le istituzioni scolastiche, mediante la promozione e la diffusione di impostazioni pedagogiche e di innovazioni sperimentali, spesso discutibili,

camuffate sotto l'etichetta di « consulenza didattica ».

Infine, nell'ultimo contratto del settore ci è stata regalata la nuova « trovata » della « quantificazione professionale », che dovrebbe essere specifica, e della quale nessuno parla; ed ecco che purtroppo la nostra scuola si trova spesso in mano a persone demotivate e poco preparate.

Riguardo alla preparazione, bisogna dire che il nostro sistema di reclutamento degli insegnanti ha lasciato molto a desiderare. La formazione di base è stata solo teorica sia a livello di scuola secondaria che di università, e della carenza di preparazione hanno risentito innanzitutto gli alunni.

« Dottore » e « docente » sono vocaboli che, sul piano etimologico, si equivalgono. In effetti, la laurea medievale e il dottorato erano la consacrazione sia della competenza raggiunta sia della capacità di insegnare. Da tempo, però, ci siamo accorti che possedere delle informazioni non equivale a saperle trasmettere, né a riuscire ad informare gli altri: non è detto che un bravo laureato sappia insegnare, né che sia capace di far apprendere.

Non esistono, tuttavia, istituzioni « figlie » di tale consapevolezza, per cui l'accesso all'insegnamento è legato a titoli di cultura che non comprendono ancora la pedagogia e la tecnica di comunicazione; le assunzioni hanno ubbidito ai più svariati criteri, da concorsi a cattedre estremamente selettivi, fino a graduatorie a scorrimento per abilitati in corsi speciali, costantemente tenendo in gran conto il servizio già prestato: apparentemente ineccepibile il dato è, al contrario, allarmante, perché si diviene insegnanti per il fatto di aver già insegnato, con una sorta di promozione sul campo, contrariamente a quanto avviene per le altre professioni, cui si accede con esame di Stato. Peraltro, l'aspirante docente non ha davanti a sé una chiara prospettiva di carriera, e dunque partecipa al maggior numero di concorsi possibile, con grande dispendio di tempo e di energie.

La necessità prioritaria è che, per gli aspiranti docenti, ogni corso di laurea divenga abilitante, per mezzo di studi

pedagogici e di un tirocinio presso le istituzioni scolastiche, con docenti *tutores*.

Il laureato potrà iscriversi all'albo dei docenti, cui dovranno attingere le istituzioni scolastiche autonome.

Per chiarezza, enuncio subito i soggetti e gli strumenti, che rendono praticabile e profondamente innovatrice la presente proposta di legge, con riflessi positivi anche sullo spinoso problema della parità tra servizio fornito dallo Stato e servizio, pur sempre pubblico, erogato da privati: 1) contratto di lavoro nazionale per legge (non privatistico), valido per chiunque operi nella scuola, pubblica o privata; 2) ordine nazionale dei docenti, come interlocutore degli istituti scolastici e delle autorità statali; 3) assunzione locale, concorsuale, da parte degli istituti autonomi.

L'ordine ha il compito di difendere la specificità dell'insegnamento, e funge da interlocutore con il Governo, il Parlamento e gli istituti scolastici, per quanto riguarda il contratto, le assunzioni, la mobilità e la licenziabilità: allo scopo, è depositario dell'albo nazionale dei docenti, costantemente aggiornato. Ad esso faranno riferimento le scuole, ogni volta che contempleranno la necessità di variare il loro organico. È, nella sostanza, il luogo dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, perché l'aspirante comunicherà le sue preferenze e la scuola le sue necessità, curando anche i diritti di precedenza dei perdenti posto.

Gli istituti autonomi, privati o pubblici, assumeranno dall'albo, secondo necessità, in maniera concorsuale, dopo aver comunicato all'ordine le cattedre vacanti e tenendo presenti le preferenze espresse dagli aspiranti.

La presente proposta di legge risponde all'esigenza di fornire strutture di riferimento nazionali, nel momento in cui le singole scuole diverranno autonome; evita la polverizzazione di momenti fondamentali come l'assunzione; elimina le mille burocrazie locali, che costituiscono remora all'autonomia ed alibi per le inefficienze statali; pone sullo stesso piano i privati e lo Stato, nel delicato settore del personale docente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ordine dei docenti ed esame di Stato).

1. È istituito l'ordine dei docenti, di seguito denominato « ordine », che assicura l'autogoverno e l'autodisciplina dei docenti al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività di insegnamento nonché il rispetto della deontologia professionale.

2. L'ordine cura, attraverso i consigli regionali di cui al comma 6, la tenuta dell'albo dei docenti, di seguito denominato « albo », diviso in diversi elenchi in base alle materie di insegnamento.

3. Possono iscriversi all'albo i laureati che, dopo aver svolto un corso di studi universitario, finalizzato all'esercizio dell'attività di insegnamento, nonché aver sostenuto un periodo di tirocinio di sei mesi presso una scuola pubblica, hanno superato un apposito esame di Stato. Tale esame, che ha valore abilitante, deve svolgersi a livello regionale e con cadenza tassativamente biennale.

4. Le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

5. L'iscrizione all'albo comporta l'acquisizione della qualifica di docente nonché del titolo di insegnante ed è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato diversa da quella di insegnamento.

6. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un consiglio regionale dell'ordine secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

7. Sia gli ordini regionali sia l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria

competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

8. Possono esercitare attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private solo gli iscritti all'albo.

ART. 2.

(Assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche).

1. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche avvengono a mezzo di procedure concorsuali aperte, per le rispettive classi di concorso, ai docenti iscritti all'albo.

ART. 3.

(Consigli regionali dell'ordine).

1. I consigli regionali dell'ordine dei docenti sono composti da docenti che hanno almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo.

2. I consigli di cui al comma 1 sono eletti dai docenti iscritti all'albo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

3. Il numero dei consiglieri e le modalità della loro elezione sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

4. Ciascun consiglio regionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere ed un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze tra il Consiglio e gli altri organi dell'ordine regionale.

6. I componenti i consigli regionali dell'ordine restano in carica tre anni e possono ricoprire non più di due mandati.

ART. 4.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. È istituito, con sede presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dell'ordine dei docenti.

2. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei consigli regionali dell'ordine ed elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, che restano in carica due anni e possono ricoprire non più di due mandati.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 provvede alla ripartizione delle competenze tra il Consiglio e gli altri organi dell'ordine nazionale.

ART. 5.

(Riunioni dei consigli regionali e del Consiglio nazionale).

1. Le modalità di riunione e di deliberazione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'ordine sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

ART. 6.

(Competenze del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercita l'alta vigilanza sui consigli regionali e sul Consiglio nazionale dell'ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio di Stato, sciogliere un consiglio regionale o il Consiglio nazionale, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente o abbiano compiuto gravi violazioni di legge. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendolo fra i docenti iscritti all'albo, un commissario straordinario al quale sono affidate le funzioni fino alla formazione del nuovo consiglio, regionale o nazionale.

ART. 7.

(Iscrizione all'albo).

1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 1 possono chiedere l'iscrizione all'albo.

2. L'iscrizione all'albo deve essere disposta dal consiglio regionale dell'ordine entro venti giorni dalla richiesta.

3. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo, nei casi di insussistenza del requisito di cui al comma 1, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 8, deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, nel termine di dieci giorni dalla deliberazione.

4. È consentita la contemporanea iscrizione in più elenchi dello stesso albo.

5. È vietata la contemporanea iscrizione a più di un albo.

6. L'iscrizione deve essere effettuata presso il consiglio regionale della regione nel cui territorio si svolge o si intende svolgere l'attività di insegnamento.

7. Il docente, nel caso in cui trasferisca la sua attività di insegnamento in una regione diversa da quella presso il cui albo è iscritto deve, entro tre mesi, iscriversi presso l'albo della sua regione nel cui territorio presta servizio.

8. La residenza non rileva ai fini dell'iscrizione all'albo.

ART. 8.

(Cancellazione e radiazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 7.

2. È radiato dall'albo il docente che ha riportato condanne penali cui consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. Nel caso di condanna cui consegua l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto all'albo è sospeso di diritto durante il periodo dell'interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.

4. Nel caso la sospensione di cui al comma 3 si protagga per oltre cinque anni il consiglio regionale competente, sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'albo.

ART. 9.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli organi competenti a svolgere il procedimento disciplinare sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

2. Il regolamento di cui all'articolo 10 stabilisce, altresì, le cause e le modalità di sottoposizione degli iscritti a procedimento disciplinare, nonché le relative sanzioni irrogabili, compresa la radiazione dall'albo.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 11.

(Disposizione transitoria).

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono o hanno svolto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche o private parificate, e non sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, possono accedere a speciali corsi abilitanti da disciplinare nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011480